Riaperture: un po’ di chiarezza sul decreto. Le precisazioni di Fipe

people-5594462-1920-1-64a94d79

In questi giorni le voci si sono rincorse, così come le ipotesi e le speranze di una linea più soft. Ma, una volta sul tavolo, il decreto non ha messo a tacere le polemiche e i dubbi. Per fornire maggiore chiarezza al settore dei pubblici esercizi, ecco le indicazioni di Fipe.

Il D.L. “Riaperture” alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, delinea il **cronoprogramma** relativo alla **graduale ripresa delle attività economiche e sociali**.

Il provvedimento, che richiama anche la delibera del Consiglio dei Ministri riguardo la **proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio** p.v., in parte fa salva la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021 ad eccezione di alcuni specifici profili.

Per quanto d’interesse per il settore rappresentato, si segnala:

- nelle **zone bianche** permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo.
- nelle **zone gialle a partire dal 26 aprile**:

- saranno consentite le **attività di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche la sera, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti** (ad oggi ore 22.00);

- permane il **limite delle quattro persone al tavolo** (cartello Fipe), ad eccezione che siano tutte conviventi;

- consentiti i servizi di **delivery** (senza restrizioni orarie) e **take away** (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il **divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale**;

- restano **consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**;

- restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

- nelle giornate **festive e prefestive** continueranno e rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei **centri commerciali**, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

- **sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all'aperto o al chiuso**;

- **restano sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti**;

- **permane il divieto di feste** nei luoghi chiusi o all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

- nelle **zone gialle a partire dal 1 giugno p.v.**, i cambiamenti d'interesse per il settore riguardano:

- dalle **5.00 fino alle 18.00** le **attività di ristorazione con consumo al tavolo** saranno **consentite anche al chiuso**, sempre nel limite massimo 4 persone se non conviventi;

- nelle **zone gialle** a partire dal **15 giugno p.v.** è consentito lo svolgimento in presenza di **fiere**;
- nelle **zone gialle** a partire dal **1 luglio p.v.** sono **consentiti convegni e congressi**;
- nelle **zone arancioni e rosse permane la disciplina previgente**, conseguentemente:

- per le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti solo i servizi di **delivery** (senza restrizioni orarie) e **take away** (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il **divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale**;

- permane il **divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche**, nonché la **sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**.

Per maggiori informazioni, all’Associazione territorialmente più vicina.